

incertezza dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori relativi all'esecuzione di un'opera pubblica non sussista ove essi siano stati fissati in riferimento all'emanando decreto di esproprio e sia stato contestualmente stabilito un termine per quest'ultimo (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 1985 n. 113).

Non può per l'effetto essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente per cui il gravato provvedimento avrebbe eluso l'obbligo di procedere alla *precisa indicazione dei termini entro i quali dovranno iniziare e concludersi i lavori*: alla mancata indicazione di un termine specifico (il quale, ove l'Amministrazione avesse inteso procedere alla relativa precisazione, ben avrebbe potuto formare oggetto di puntuale esplicitazione, così come risulta essere avvenuto relativamente ai termini fissati per le espropriazioni) non potendo che annettersi il significato di aver voluto stabilire il *dies a quo* in questione con riferimento alla data - evidentemente certa - di adozione del provvedimento di approvazione del progetto (e di contestuale dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera), come in precedenza osservato immediatamente esecutivo.

IV) Se il ricorso n. 1399 del 1998 si dimostra - avuto riguardo all'incondizionabilità degli esaminati profili di doglianza - infondato, deve conseguenzialmente darsi atto dell'inaccogliabilità anche del successivo gravame distinto al R.G. dell'anno 1998 con il n. 2760.

L'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza con tale rimedio giurisdizionale impugnato viene infatti dalla parte ricorrente argomentata, *con unico motivo*,

in via meramente derivata rispetto al presupposto provvedimento recante la declaratoria di pubblica utilità dell'opera in questione: alla constatata infondatezza degli argomenti di doglianza esplicitati con il ricorso n. 1399 non potendo non accedere, in mancanza di autonomi profili di censura dai ricorrenti rivolti avverso il pure avverso decreto di occupazione d'urgenza, l'analoga reiezione (anche) del successivo gravame n. 2760 del 1998.

V) Conclusivamente ribadita, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, l'infondatezza delle censure esposte con i ricorsi nn. 1399 del 1998 e 2760 del 1998, dispone l'adito Tribunale di respingere le pretese impugnative; ulteriormente sottolineando, avuto riguardo a quanto in motivazione indicato ai punti I. e II., l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei pure riuniti ricorsi nn. 2509 del 1997 e 286 del 1998.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II - preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, così dispone:

- dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi nn. 2509 del 1997 e 286 del 1998;
- respinge i ricorsi nn. 1399 del 1998 e 2760 del 1998.

Spese compensate.

IL COMMENTO

di Leonardo Masi

È stata sottoposta al giudizio del T.A.R. Toscana, attraverso quattro ricorsi riuniti, la legittimità della procedura relativa alla realizzazione da parte di un Azienda Speciale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, di una stazione di trasferimento e di un impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani, nonché di rifiuti ad essi assimilati, non tossici né nocivi.

Trattasi di un impianto destinato a ricevere rifiuti solidi urbani non tossici né nocivi, per poi selezionarli qualitativamente e destinarli ove possibile al recupero e negli altri casi allo smaltimento, per lo più in discarica. Nell'impianto oggetto di causa, pertanto, non avviene l'eliminazione fisica dei rifiuti stoccati, bensì unicamente la loro selezione per tipologia.

I ricorrenti, proprietari delle aree espropriande, muovono al procedimento che ha visto coinvolti, in virtù delle loro rispettive competenze, Azienda Speciale, Provincia e Comune interessati, un triplice ordine di censure.

In primo luogo, da un punto di vista più strettamente urbanistico, i ricorrenti, rilevato come la delibera di approvazione del progetto comporti ai sensi dell'art. 27, comma 5, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, variante allo strumento urbanistico generale per consentire la realizzazione dell'opera, lamentano la carenza di motivazione della delibera in ordine alla scelta di localizzare l'opera nella specifica area.

In secondo luogo viene ravvisata, nella mancata adozione della procedura di valutazione di impatto

ambientale, una violazione delle norme, comunitarie, nazionali e regionali, che ad avviso dei ricorrenti assoggetterebbero l'impianto in questione alla suddetta procedura.

Infine, viene lamentata la violazione dell'art. 14, legge 241/90, per non essere stata convocata, ad avviso dei ricorrenti, un'apposita conferenza di servizi, ritenuta imprescindibile nel caso di specie, essendo coinvolti interessi e competenze di più soggetti.

I giudici fiorentini attraverso un'articolata decisione, dichiarata l'improcedibilità dei primi due ricorsi proposti, sono passati all'esame nel merito delle successive impugnative, aventi ad oggetto la delibera provinciale di approvazione del progetto esecutivo dell'opera (1) e il successivo decreto di occupazione d'urgenza delle aree espropriande, concludendo per l'infondatezza dei motivi proposti e quindi per il rigetto di ognuno dei ricorsi.

LOCALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN VARIANTE AL P.R.G. E ONERE DI MOTIVAZIONE

Nel rigettare il primo dei motivi di ricorso il Tribunale Amministrativo viene ad affermare, in tema di

Nota:

(1) La competenza provinciale in materia è stabilita dall'art. 5, legge R. Toscana 12 gennaio 1995, n. 4.

varianti al P.R.G., che, per quanto la variante incidente sulla destinazione urbanistica di una specifico terreno ovvero su aspettative assistite da speciale tutela abbisogni di una particolare motivazione, il principio subisce una deroga qualora emerga immediatamente la ragione concreta del sacrificio del privato proprietario. Quest'ultimo effetto è da ritenersi sicuramente prodotto nei casi in cui la variante puntuale conseguiva all'approvazione di un progetto di opera pubblica, cosicché la motivazione circa l'interesse pubblico al mutamento di destinazione della specifica area può ravvisarsi nella natura intrinseca dell'opera. Il Collegio neppure ha ravvisato nella preesistente natura edificatoria dell'area un elemento che imponesse un più incisivo onere motivazionale, rilevando comunque come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia oscillata da posizioni più attente alla salvaguardia del potere discrezionale della pubblica amministrazione (2), ad altre invece più garantiste e sensibili alla necessità di supportare, specie in situazioni di aspettativa consolidata, il sacrificio del privato proprietario con un'adeguata individuazione ed esposizione delle ragioni di pubblico interesse che hanno condotto l'Amministrazione ad optare proprio per quell'area specifica (3). Nel dare atto delle diverse posizioni giurisprudenziali il T.A.R. Toscana ha poi concluso per la legittimità della delibera provinciale sottoposta al suo sindacato, agevolato anche dal duplice presupposto di fatto costituito da un lato dalla avvenuta previa approvazione da parte del Comune di una variante (superflua (4), ed infatti poi revocata, determinandosi l'improcedibilità per cessata materia del contendere del ricorso avverso la stessa), la quale, nel localizzare l'opera, motivava in dettaglio la scelta operata (5), dall'altro dall'essere l'area su cui si andrà a realizzare l'impianto già prevista, seppur in alternativa con altre, quale sede dell'impianto di cui trattasi dal Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (6). La scelta del Collegio fiorentino appare pertanto condivisibile in quanto, non solo l'onere motivazionale era da ritenersi adempiuto, ma anche poiché, pur a voler aderire alle posizioni maggiormente garantiste, la previsione dell'area in questione quale futura sede dell'impianto escludeva che in capo al privato sussistesse un'aspettativa consolidata tutelabile.

RIFIUTI SOLIDI URBANI NON TOSSICI NE' NOCIVI: QUANDO LA V.I.A. E' NECESSARIA

Di particolare interesse appare la decisione in commento laddove affronta, sia da un punto di vista procedurale, che di sussistenza dell'obbligo, l'istituto della valutazione di impatto ambientale. In particolare, il T.A.R. Toscana ha affermato, sul presupposto dell'immediata applicabilità del D.P.R. 12 aprile 1996 («atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146») la necessaria sottoposizione a V.I.A. del progetto per la realizzazione di una stazione di trasferimento ed un impianto di selezione di R.S.U. e rifiuti ad essi assimilati non tossici né nocivi, e nel contempo ha tuttavia «salvato» la legittimità del procedimento adottato dagli enti

resistenti al ricorso, in quanto risulta che il progetto sia stato sottoposto dall'Azienda Speciale committente, prima della sua approvazione, ad un dettagliato e penetrante «studio di impatto ambientale» e che tale elaborato tecnico, pronunciato per la compatibilità ambientale del progetto, abbia costituito oggetto di adeguata e ponderata valutazione da parte sia del Comune che della Provincia nella fase endoprocedimentale (Conferenza Provinciale per lo smaltimento rifiuti) (7) propedeutica all'approvazione, avvenuta con la delibera provinciale impugnata.

V.I.A. E RIFIUTI

Il T.A.R. Toscana, nel decidere circa la sottoposizione a V.I.A. del progetto in questione, ha dovuto necessariamente, in via incidentale, affrontare uno sforzo ricostruttivo della normativa che a più livelli (comunitario, statale, regionale), ha ad oggetto la V.I.A. stessa. Dall'*excursus* è emerso come la sordinata stratificazione di norme in materia abbia dato vita ad un labirinto in cui districarsi appare, sia per l'interprete che per le pubbliche amministrazioni, assai problematico (8).

Note:

(2) Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 1996, n. 475, in *Cons. Stato* 1996, I, 814. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 1993, n. 1068, in *Cons. Stato* 1993, I, 1567.

(3) Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 1994, n. 992, in *Cons. Stato* 1994, I, 1680; Cons. Stato sez. IV, 27 settembre 1994, n. 746, in *Cons. Stato* 1994, I, 1210; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 novembre 1997, n. 506, in *Cons. Stato* 1997, I, 1608; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 1993, n. 1068, in *Giust. Civ.* 1994, I, 1126. La giurisprudenza citata peraltro individua figure tipiche di posizioni di legittimo affidamento tutelabili nell'esistenza di piani di lottizzazioni approvati, o comunque di impegni giuridici formali assunti dalla p.a., ovvero nella reiterazione di un vincolo di inedificabilità scaduto per il decorso del quinquennio, ipotesi nessuna delle quali è ravvisabile nel caso di specie.

(4) In quanto l'effetto di variante avviene *ex lege* con l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27, comma 5, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(5) Per cui la delibera provinciale di approvazione del progetto dell'opera, richiamando la variante ampiamente motivata approvata dal Comune e preordinata alla localizzazione, può ritenersi a sua volta, per il richiamo effettuato, supportata da idonea motivazione. Trattasi di un tipico esempio di motivazione *par relationem*, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza laddove, come nel caso, l'atto in cui le ragioni della scelta sono esplicitate, sia espressamente richiamato: Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 89; Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 1996, n. 1266.

(6) Strumento espressione della funzioni di programmazione attribuita alle Province dall'art. 20 del D. Lgs. 22/97; in Toscana il contenuto del piano provinciale è previsto in dettaglio dall'art. 8 della legge R. Toscana 12 gennaio 1995, n. 4.

(7) Organo tecnico-consulivo previsto dagli artt. 3, comma 3 e 12 della legge R. Toscana 12 gennaio 1995, n. 4.

(8) Un'accurata ricostruzione del quadro normativo è riportata in questa *Rivista* 1997, n. 3, 356 ss, nella nota al commento della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, 24 ottobre 1996, n. C-72/95; si veda anche R. D'Alessio-A. Tancredi, *Voce Valutazione Impatto Ambientale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXXII.

G

GIURISPRUDENZA

Amministrativa

183

URBANISTICA
E APPALTI
n. 2/2000

Per quanto attiene più specificamente alla materia dei rifiuti il predetto complesso normativo ha determinato non poche difficoltà nell'individuare, da un punto di vista oggettivo, le tipologie di impianti da sottoporre alla procedura.

La Direttiva 85/337/CEE, da cui occorre prendere le mosse in quanto, come è noto, ha introdotto nell'ordinamento comunitario, e quindi in quello dei singoli stati membri, l'istituto della V.I.A. quale necessario requisito preliminare per progetti con rilevanti effetti sull'ambiente, ha previsto, in tema di rifiuti:

a) l'obbligo della procedura per gli «Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra» (All. I, n. 9) (9);

b) l'inserimento nell'Allegato II, che, per effetto dell'art. 4, comma 2, della Direttiva, comporta la facoltà per gli Stati membri di disporre la soggezione a V.I.A., degli «Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I)».

Tali disposizioni hanno trovato una prima applicazione con l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 il quale, aderendo pedissequamente all'elenco di progetti di cui all'allegato I della Direttiva 85/337/CEE, ha disposto l'obbligo di V.I.A. per i progetti di opere individuate dal successivo D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, laddove all'art. 1, lett. i) si indicano: «Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra» (10).

Con l'entrata in vigore della norme appena richiamate emergeva incontestabilmente come l'obbligo della V.I.A. fosse circoscritto a quegli impianti che comportassero l'eliminazione fisica dei rifiuti, obbligo immediatamente operativo in caso di rifiuti tossici e nocivi, mentre per quelli urbani ed assimilati, non tossici né nocivi, l'adempimento, come si è visto, era prescritto dall'allegato II, n. 12 della Direttiva 85/337/CEE (si parla di rifiuti «domestici»), con conseguente rinvio alle scelte discrezionali dei singoli Stati in sede di recepimento. Nessun cenno si rinveniva con riferimento a quei progetti di opere che non determinassero lo smaltimento del rifiuto (stoccaggio, selezione, trattamento).

In un tale contesto l'art. 40 della legge comunitaria per il 1994 (legge 22 febbraio 1994, n. 146 (11)) ha disposto che si definissero con successivo atto di indirizzo e coordinamento, condizioni criteri e norme tecniche per l'applicazione della V.I.A. ai progetti elencati nell'allegato II alla direttiva comunitaria citata, così da completarne il recepimento.

A prescindere dalla criticabile formulazione della norma («In attesa dell'approvazione della legge sulla procedura... il Governo... definisce condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura...»), emerge, in un'ottica strettamente oggettiva, come il compito affidato all'esecutivo fosse in ogni caso circoscritto all'elenco dei progetti di cui all'allegato II, senza possibilità di ampliamento, anzi, se si guarda alla seconda parte dell'art. 40, comma 1, con sottolineatura della necessità di prevedere ipotesi di esclusione dalla soggezione a V.I.A. (12).

IL D.P.R. 12 APRILE 1996

Sennonché, il D.P.R. 12 aprile 1996 («Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»), ferma restando la natura «programmatica» della disposizione, ha di fatto sostanzialmente ampliato l'ambito di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, prescrivendo la sottoposizione a V.I.A. per le seguenti tipologie di impianti, indicate nell'allegato A: «i) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100t/giorno; l) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200t/giorno; m) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 100.000 mc; n) discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 mc; o) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000». Il D.P.R. ha così introdotto l'obbligo della procedura per i progetti di opere aventi ad oggetto, seppur nei limiti quantitativi indicati, le attività di *trattamento e trasferimento* di rifiuti, vale a dire di attività non previste nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, profilandosi una violazione dell'art. 40 della legge 146/90 che espressamente aveva circoscritto l'attuazione a quell'elenco (13). Inoltre, per quanto l'atto in commento presenti un contenuto, anche in relazione alle procedure, sicuramente puntuale e dettagliato, non per questo cessa di

Note:

(9) Per i progetti inseriti nell'allegato I la V.I.A. è obbligatoria per il disposto dell'art. 4, comma 1, della direttiva, salvo le tassative ipotesi di esonero, di cui all'art. 2, comma 3, riservate agli Stati membri.

(10) La perdurante vigenza dell'art. 1, lett. i) è stata espressamente disposta dall'art. 57, comma 6-ter del D. Lgs. 22/97, aggiunto dall'art. 7 del D. Lgs. 8 novembre 1997, n. 389).

(11) L'art. 40, comma 1, legge 146/94 così recita: «In attesa dell'approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese».

(12) Così T.A.R. Lombardia, sez. I, 27 gennaio 1998, n. 97, in questa Rivista 1998, n. 7, 735, dove si afferma: «Il D.P.R. 12 aprile 1996 è stato emanato per dare attuazione all'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e deve quindi essere interpretato in conformità alle disposizioni ivi contenute; ciò sta a significare che esso è applicabile unicamente ai progetti inclusi nell'allegato II alla dir. 85/337/CEE».

(13) Il D.P.R. 12 aprile 1996 ha suscitato inoltre la reazione delle Provincia Autonoma di Trento, la quale, lamentando il contenuto eccessivamente dettagliato dell'atto, in contrasto con la sua natura di indirizzo e coordinamento, ha sollevato un conflitto di attribuzione, respinto dalla Corte Costituzionale con Sentenza 17 luglio 1998, n. 273, in Giur. Cost. 1998, fasc. 4, 2125.

G

GIURISPRUDENZA

Amministrativa

184

URBANISTICA
E APPALTI
n. 2/2000

es
al
qu
pl
at
de
ri
pl
pe
D
de
re
le
de
de
as
D
ur
di
8
ne
lo

di
ve
ar
es
ta
ur

lin
ne
pr
cc
st
ar
in
pc

P)
D)

fic
se
vi
an
tit
da
re
C
rif
de
di
V.
cu
su
m
tiv
co
an
(a
D.

co

essere un atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni ed alle Province autonome, affinché queste adottino norme in sintonia con la nuova disciplina, ovvero adeguino quelle esistenti qualora abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore del D.P.R., a dare attuazione alla direttiva comunitaria (14). Alla luce di tale considerazione lascia perplessi la decisione del T.A.R. Toscana laddove opta per la immediata applicabilità, *sic et simpliciter*, del D.P.R. 14 aprile 1996, senza tenere in debito conto della non attuazione dello stesso da parte della fonte regionale, e comunque della non applicabilità della legge regionale esistente (legge R. 68/95). Alla luce del quadro normativo come appena ricostruito, si deve rilevare come la V.I.A., ad oggi, in caso di assenza di normativa regionale di attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996, deve ritenersi obbligatoria unicamente per i progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/833/CEE (in forza dell'art. 6 della legge 846/89) e quindi limitata alle attività che determinano l'eliminazione fisica dei rifiuti o al massimo al loro trattamento (15).

Qualora il D.P.R. 12 aprile 1996 fosse ritenuto non di immediata operatività, le conclusioni cui si è pervenuti appaiono confortate dalla giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore la quale aveva escluso l'obbligo della V.I.A. per gli impianti di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti solidi urbani (16).

Si deve infine dare atto come il D.Lgs. «Ronchi», limitandosi a prevedere all'art. 27, comma 1, nell'ambito della procedura per l'approvazione dei progetti, la trasmissione degli stessi all'autorità competente «ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale» non aggiunga alcunché in punto di individuazione delle tipologie progettuali da sottoporre a V.I.A.

PROCEDURA PER LA V.I.A. E CONFERENZA DI SERVIZI

Condivisibile appare invece la scelta del Collegio fiorentino di considerare legittima la procedura seguita dagli enti interessati, in particolare dalla Provincia, la quale, preso atto dello studio di impatto ambientale (espressosi favorevolmente sulla compatibilità ambientale dell'intervento) predisposto dall'azienda speciale committente, del parere favorevole sia della Conferenza Provinciale che del Comitato Tecnico Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti su detto studio, ha ritenuto, richiamando nella delibera impugnata tali apporti endoprocedimentali, di approvare il progetto. Del resto la procedura per la V.I.A., come delineata dal D.P.R. 12 aprile 1996, sulla cui falsariga si pone la legge R. Toscana 68/95, che sul punto pare perciò non necessitare di particolari modifiche per adeguarsi alla sopravvenuta normativa di indirizzo, pone a fondamento del giudizio di compatibilità ambientale, il cd. «studio di impatto ambientale», indicandone i requisiti contenutistici (art. 6, comma 1 legge R. Toscana 68/95; art. 6 D.P.R. 12 aprile 1996).

Ciò premesso, la procedura di V.I.A. deve tener conto e coordinarsi con le norme procedurali previ-

ste per l'approvazione delle singole tipologie progettuali, che nel caso di impianti aventi ad oggetto attività connesse alla gestione dei rifiuti, si individuano nell'art. 27, D. Lgs. 22/97, nonché nella normativa regionale (anche anteriore, per l'espresso disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 57, comma 2, del medesimo decreto «Ronchi») (17). Per quanto riguarda la Regione Toscana, l'art. 3, comma 2, della legge R. 12 gennaio 1995, n. 4 ha trasferito alle Province la competenza per «l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, non tossici e nocivi...» (18), mentre il successivo art. 3, per quanto attiene ai profili più strettamente legati alla decisione in commento, ha disposto che: «La Provincia approva i progetti di cui al comma 2, lett. a) previa acquisizione del parere di compatibilità ambientale e territoriale ... espresso dalla Conferenza Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 12».

In definitiva, accertato che l'approvazione del progetto in questione, e quindi anche la relativa procedura per la V.I.A. (19), competono alla Provincia,

Note:

(14) È il caso della Regione Toscana la quale con la legge R. 18 aprile 1995, n. 68 («Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale»), per quanto qui interessa, ha prescritto la V.I.A. per gli «impianti di trattamento o eliminazione di rifiuti solidi urbani e/o speciali (salvo quelli compresi nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e quelli definiti di interesse regionale)». Tuttavia l'art. 22 della legge R. espressamente rinvia l'obbligo di sottoposizione a V.I.A. all'entrata in vigore di un regolamento attuativo, non ancora approvato.

(15) Si deve comunque rilevare la problematica definizione dei concetti di «smaltimento», «trattamento» e «selezione» dei rifiuti, determinandosi un'altrettanta problematica individuazione del confine, fondamentalmente ai fini di sottoposizione a V.I.A., tra l'uno e gli altri. Sul punto il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, seppur limitatamente ai fini della sua applicazione, ha cercato di venire incontro all'interprete fornendo, all'art. 35, lett. o), il quale rinvia all'all. B, l'elenco di attività da considerarsi «smaltimento» di rifiuti. Ai fini della decisione in commento, in tale elenco pare ricomprendersi l'attività di «trattamento», ma non quella di «selezione», a meno che, con ardua interpretazione, non si voglia considerare la seconda quale esempio del primo.

(16) T.A.R. Lazio, sez. I, 26 ottobre 1994, n. 1625, in T.A.R. 1994, I, 3909; T.A.R. Toscana, 26 luglio 1995, n. 198, in T.A.R. 1995, I, 4266.

(17) Che così recita: «Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142».

(18) La norma si riferisce unicamente agli impianti di smaltimento, purtuttavia il trasferimento di competenza deve essere inteso estensivamente fino a ricomprendere anche gli impianti di trattamento, trasferimento e selezione, non potendosi logicamente concepire come la Regione si riservi la competenza per tipologie progettuali aventi un minor impatto di quelle trasferite.

(19) Per l'espresso disposto dell'art. 7, comma 2 della citata legge R. Toscana 68/95 è attribuita alla competenza provinciale la procedura di V.I.A. per impianti del tipo di quello in questione.

G

GIURISPRUDENZA

Amministrativa

186

URBANISTICA
E APPALTI
n. 2/2000

il procedimento da seguire non può che essere quello delineato dalla normativa regionale richiamata, vale a dire approvazione del progetto previa acquisizione del parere favorevole sulla compatibilità ambientale espresso dalla Conferenza Provinciale.

La particolare composizione della Conferenza Provinciale, consente di risolvere in radice anche il problema della necessaria convocazione di una conferenza di servizi, ipotesi contemplata come facoltativa dall'art. 5, comma 6, D.P.R. 12 aprile 1996, resa obbligatoria dall'art. 13, comma 4., legge R. Toscana 95/68.

Infatti, se la *ratio* della norma consiste nella realizzazione di un'adeguata ponderazione degli interessi coinvolti dall'opera attraverso il coinvolgimento degli enti interessati, e se si considera che, come è avvenuto nel caso di specie con la presenza di esponenti del Comune interessato, «alle sedute della Conferenza Provinciale sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali di volta in volta terri-

torialmente interessati con le stesse funzioni degli altri membri» (20), si comprende come la convocazione di tale conferenza, conclusasi con l'emana-zione di un parere favorevole sia in tutto e per tutto equiparabile, per l'identità degli effetti, alla pre-scritta conferenza di servizi.

In conclusione nella farraginoso normativa, specie procedurale, in materia di V.I.A., il T.A.R. Toscana correttamente ha affrontato e risolto il caso sottopostogli non mancando di ispirare la propria decisione ad un criterio sostanzialistico, vale a dire indagando se nella procedura venuta al suo esame l'ente preposto all'approvazione del progetto avesse previamente operato, seppur attraverso un proprio organo tecnico, una valutazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Nota:

(20) Così l'art. 12, c. 1, legge R. Toscana 4/95.

CD-ROM

LOCAZIONE CONDOMINIO COMPRAVENDITA

Legislazione - Dottrina - Giurisprudenza - Formule - Prassi

IPSOA, Banca dati su Cd-Rom con aggiornamento trimestrale

Prezzo struttura base: L. 580.000 + IVA (€ 299,55 + IVA) (comprensivo di un anno di aggiornamento)

Aggiornamento annuale: L. 380.000 + IVA (€ 196,25 + IVA)

Il CD-ROM è interamente dedicato alla proprietà immobiliare e a tutti i rapporti giuridici ad essa connessi, ed offre un'informazione completa sulla gestione di tutte le fasi inerenti alle questioni condominiali, nonché sulla formazione ed estinzione di tutti i rapporti derivanti dai contratti di compravendita e di locazione, consentendo, in modo agevole, grazie alle numerose chiavi d'accesso ai singoli argomenti, l'analisi completa delle singole fattispecie dal punto di vista giurisprudenziale, legislativo, dottrinale e pratico. Il Cd-Rom propone una selezione di articoli del codice civile, del codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione, nonché di leggi speciali sulla materia, costantemente aggiornati e collegati tra loro.

La sezione giurisprudenza contiene oltre 35.000 pronunce tra Corte di cassazione, giustizia di merito ed amministrativa, ricercabili oltre che attraverso la legislazione, anche mediante autonoma ricerca per estremi, a testo libero o per Casalipsoa che collega la banca dati alle tradizionali opere Ipsosa (riviste, libri, schede mobili).

La banca dati contiene un ricchissimo formulario di atti e modelli, con possibilità di personalizzazione tramite un word processor.

Circolari e risoluzioni ministeriali, documenti di altre autorità completano il quadro legislativo di riferimento, fornendo le opportune interpretazioni della complessa normativa. La banca dati, inoltre, offre l'orientamento dottrinale che riassume, anche alla luce della giurisprudenza, gli aspetti salienti per questioni specifiche.

Funzioni utili: sono, infine, possibili funzioni corrispondenti ai pulsanti presenti sulla barra degli strumenti del documento attivo, che consentono di effettuare sullo stesso, le operazioni di marcatura documento, stampa, ingrandisci, riduci, archivia, ecc.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Vendite Dirette
(Tel. 02/82476794 - fax. 02/82476403) o all'Agente Ipsosa
di zona o consultare <http://www.ipsoa.it>